



N. 239/EL-5/357/2022

Il Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale “al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]”;

VISTO in particolare il comma 4-quater del predetto articolo 1-*sexies* in base al quale “Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario”;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;



VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Alpe Adria Energia S.r.l. S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Alpe Adria Energia S.r.l. ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero della transizione ecologica con nota prot. n. AAE/03/22 del 23 febbraio 2022;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato



D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTA l'istanza del 20 dicembre 2004 (prot. MiSE n. 0005251 del 28 dicembre 2004), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la società Alpe Adria Energia S.p.A. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 220 kV in corrente alternata "Somplago – Würmlach (AT)", compreso tra la stazione elettrica di Somplago (UD) e il confine di Stato, tratto italiano completamente in soluzione aerea in semplice Alpe Adria Energia S.r.l., con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Alpe Adria Energia ha chiesto che l'autorizzazione preveda l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che l'opera di collegamento elettrico si inserisce nell'ambito della legge 27 ottobre 2003, n. 290 che prevede la possibilità di realizzare, da parte di soggetti non titolari di concessioni di distribuzione e trasporto di energia elettrica, nuove infrastrutture di interconnessioni



elettriche in regime di esenzione dal diritto di accesso di terzi;

CONSIDERATO che il progetto negli anni è stato più volte rimodulato e rivisto dalla società proponente, al fine di rendere il tracciato della interconnessione elettrica più adeguato alle esigenze territoriali ed ambientali;

VISTA la nota prot.n. AAE/09/2018 del 31 ottobre 2018 (prot. MiSE n. 0090017 del 14 novembre 2018) con la quale la società proponente ha informato le Amministrazioni autorizzanti di aver avviato una nuova fase di concertazione con il territorio che potesse soddisfare le indicazioni riportate dalla Regione nel Piano Energetico Regionale del 2015 e le richieste degli Enti locali e che era in corso la revisione del progetto dell'elettrodotto, da realizzare in cavo totalmente interrato a 220 kV, mantenendo inalterati i nodi di Somplago (IT) e Wurlach (AT) ;

VISTO che nella medesima nota l'azienda ha inoltre informato che, nell'ottica di favorire la razionalizzazione delle infrastrutture elettriche interessanti il territorio, dal 1° ottobre 2018 la società Alpen Adria Energy Line S.p.A. (titolare del progetto di interconnessione a 132 kV "Paluzza – Wurlach" già autorizzato sia in Italia che in Austria) è confluita in Alpe Adria Energia S.r.l., così da consentire, tramite l'integrazione dei due progetti sviluppati dalle due società, l'elaborazione di un unico progetto di interconnessione con l'Austria;

VISTA la nota prot. n. AAE/09/2018 del 31 ottobre 2018 (prot. MiSE n.0090017 del 14 novembre 2018), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la società Alpe Adria Energia S.r.l. ha chiesto il riavvio del procedimento amministrativo concernente il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto in cavo interrato a 220 kV in semplice terna in corrente alternata "Somplago – Würmlach (AT)", compreso tra la stazione elettrica di Somplago (UD) e il confine di Stato, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

VISTA la nota del 29 settembre 2006 con la quale Alpe Adria Energia S.p.A. ha presentato al gestore del sistema elettrico nazionale Terna S.p.A. la richiesta per la connessione alla RTN ed il parere preventivo ai sensi del DM Ministero delle Attività Produttive 21 ottobre 2005;

VISTA la nota prot. n. TE/P2007002771 del 5 marzo 2007 contenente sia il parere preventivo positivo di Terna S.p.A. al collegamento elettrico transfrontaliero Wurlach (Au) – Somplago (IT), sia la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per la suddetta interconnessione elettrica, tramite l'allacciamento alla RTN in antenna sull'esistente stazione



elettrica a 220 kV di Somplago tramite la realizzazione di un nuovo stallo a 220 kV;

VISTA la nota del 9 maggio 2007 di accettazione da parte di Alpe Adria Energia S.p.A. della STMG elaborata dal gestore;

CONSIDERATO che il progetto come revisionato prevede la realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato a 220 kV in semplice terna per il collegamento tra l'esistente stazione elettrica a 220 kV di Somplago (in territorio italiano nella provincia di Udine) alla nuova stazione di smistamento di Würmlach (in territorio austriaco) con l'attraversamento del confine presso il Passo Monte Croce Carnico ed interessa i Comuni di Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Paluzza, Sutrio e Tolmezzo, provincia di Udine;

VISTA la dichiarazione del 17 dicembre 2018, con la quale la società proponente ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché la quietanza attestante il versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004;

VISTA la nota prot. n. 0093876 del 20 dicembre 2018, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza aggiornata, ha comunicato il formale riavvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, cui accedere per acquisire copia del progetto;

CONSIDERATO che gli interventi di cui trattasi rientrano nelle categorie di opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale, compresa la Valutazione di Incidenza;

VISTA l'istanza prot. n. 3 del 6 marzo 2019, con la quale la società Alpe Adria Energia S.r.l. ha chiesto l'avvio della suddetta procedura presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

PRESO ATTO che Alpe Adria Energia S.r.l. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., alla pubblicazione dell'Avviso dell'avvio del procedimento agli Albi Pretori dei Comuni interessati per trenta giorni a decorrere dal 16 aprile 2019;



PRESO ATTO che la società richiedente ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso dell'avvio del procedimento su un quotidiano nazionale e uno locale in data 19 aprile 2019 e sul sito informatico della Regione Friuli Venezia Giulia in data 16 aprile 2019;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il giudizio favorevole di compatibilità ambientale espresso dal Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura con il decreto VIA n. 174 dell'11 maggio 2021;

CONSIDERATO che le prescrizioni del predetto decreto di compatibilità ambientale non hanno richiesto ulteriori integrazioni/modifiche alla documentazione progettuale, per cui il progetto si conferma quello oggetto della comunicazione di riavvio del 20 dicembre 2018;

VISTA la nota prot. AAE/13/2021 del 15 luglio 2021 (prot. MITE 0022447 del 16 luglio 2021), con la quale la società proponente ha trasmesso copia della documentazione di progetto, comprensiva degli elaborati di progetto aggiornati e degli elaborati di progetto ulteriormente prodotti, riguardanti approfondimenti sia su tematiche ambientali (richiesti durante la procedura di rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale) sia sulla tematica paesaggistica, la modalità di connessione dell'elettrodotto alla Rete di Trasmissione Nazionale presso il nodo della sottostazione elettrica di Somplago (comune di Cavazzo Carnico);

CONSIDERATO che nella predetta nota la società istante, precisando che le nuove elaborazioni progettuali non comportano modifica alcuna al tracciato, alle particelle catastali coinvolte ed alla soluzione tecnica progettuale oggetto delle sopra indicate pubblicazioni, ha chiesto l'indizione/convocazione tempestiva della Conferenza dei Servizi decisoria;

VISTA la nota n. nota prot. n. 27692 del 14 settembre 2021, con la quale il Ministero della Transizione Ecologica ha convocato una Conferenza di servizi decisoria, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del DPR n. 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi, in modalità telematica, in data 24 settembre 2021 (**Allegato 1**), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 0028913 del 27 settembre 2021 a tutti i soggetti interessati;

VISTA la nota prot. n. 0001228 del 19 gennaio 2022, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)



competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ha trasmesso la nota prot. 2071 del 13 gennaio 2022, con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha comunicato l'esito del predetto accertamento;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTA l'intesa di cui all'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/03 adottata dalla Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la Deliberazione n. 157 del 3 febbraio 2022;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Alpe Adria Energia S.r.l. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l' "Atto di accettazione" prot. n. AAE/01/22 del 23 febbraio 2022, con il quale la società Alpe Adria Energia S.r.l. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTI gli atti di ufficio;



DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo presentato dalla Alpe Adria Energia S.r.l. per la costruzione e l'esercizio del collegamento (merchant line) in cavo interrato a 220 kV in semplice terna tra l'esistente stazione elettrica a 220 kV di Somplago (in territorio italiano nella provincia di Udine) e la nuova stazione di smistamento di Würmlach (in territorio austriaco) con l'attraversamento del confine presso il Passo Monte Croce Carnico, nei Comuni di Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Paluzza, Sutrio e Tolmezzo, provincia di Udine, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nelle planimetrie catastali 024.18.01.W44_01(Rev01), 024.18.01.W44_02(Rev01), 024.18.01.W44_03(Rev01) e 024.18.01.W44_04(Rev01) del 12 maggio 2020, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la società Alpe Adria Energia S.r.l. con sede in Udine – Via Duchi d'Aosta 2 (C.F. e P.I. 02262560309), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni interessati confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree



potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Alpe Adria Energia S.r.l., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017. "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", nonché a quelle contenute nel citato decreto VIA.
5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Alpe Adria Energia S.r.l. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Alpe Adria Energia S.r.l. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.



Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Alpe Adria Energia S.r.l. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Alpe Adria Energia S.r.l. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento sviluppo sostenibile - provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Alpe Adria Energia S.r.l.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Alpe Adria Energia S.r.l. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

1. Il presente decreto deve essere pubblicato, a cura e spese della Alpe Adria Energia S.r.l., unitamente all'estratto del sopracitato decreto VIA n. 174 dell'11 maggio 2021, recante favorevole pronuncia di compatibilità ambientale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
INFRASTRUTTURE E
SICUREZZA

(Dott. Mariano Grillo)

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(Arch. Gianluigi Nocco)